



Tribunale Ordinario di Brescia Presidenza

(Decreto di riequilibrio dei carichi di lavoro nelle sezioni penali dibattimentali)

Il Presidente del Tribunale

1. Preambolo

Com'è noto, le Tabelle di organizzazione di questo Tribunale per il triennio 2017-2019 sono state approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta di Plenum dell'11 aprile 2018, e successivamente recepite dal Ministro della Giustizia con il D.M. in data 15 giugno 2018.

Benchè l'efficacia del progetto tabellare sia relativamente recente, non sfugge, tuttavia, come l'attenzione si concentri sulla ormai prossima adozione delle tabelle per il triennio 2020/2022.

Sotto altro profilo, le vigenti misure organizzative si confrontano con gli interventi della normazione primaria e secondaria, nonché con le nuove esigenze interne, non sempre prevedibili, e ancor meno pianificabili.

A mero titolo esemplificativo, si consideri l'impatto determinato - da ultimo - dalla legge n. 69 / 2019 (*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, meglio noto come "Codice Rosso").

Il concetto di necessaria "flessibilità tabellare", introdotto dalla circolare 25 gennaio 2017, non potrebbe essere più appropriato.

2. La situazione ricavabile dai PdG sezionali per il 2020

Ciò premesso, si osserva che, pur nel vigore dell'attuale progetto tabellare, deve ritenersi costantemente attribuito al Dirigente dell'Ufficio il compito di monitorare il flusso degli affari per apportare nel corso del triennio le necessarie variazioni, procedendo alle valutazioni previste per la redazione del documento di organizzazione generale, tra cui, per il settore penale, l'analisi ragionata della ripartizione tra i magistrati con funzioni di Gip/Gup e quelli

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

con funzioni dibattimentali, e del rapporto tra udienze collegiali e monocratiche anche in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi ed alle modalità di definizione degli stessi.

Nell'ambito di tale continuo monitoraggio, sono state acquisite presso la cancelleria centrale dibattimentale e presso le altre banche dati disponibili (dati forniti dal CSM per la redazione del programma di gestione per il 2020) le statistiche relative alle Sezioni I, II e III penale, al fine di verificare il flusso dei procedimenti e valutare l'esistenza di eventuali squilibri.

Si riportano, di seguito, i dati inseriti nel programma di gestione della **Prima Sezione Penale** (periodo 1/7/18 – 30/6/19):

- sopravvenienze monocratiche totali: 5062 da modelli ministeriali
- sopravvenienze monocratiche I Sezione: 1977 (39 %)
- Sopravvenuti collegiali con detenuti: 16 contro 101 procedimenti con imputati liberi (16 su 117)
- Sopravvenuti monocratici con detenuti: 49 contro 3255 procedimenti con imputati liberi (49 su 3304)
- Udienze: 140
- Durata media dei processi: 380 giorni

Si riportano i corrispondenti dati tratti dal programma di gestione della **Seconda Sezione Penale** (periodo 1/7/18 – 30/6/19):

- sopravvenienze monocratiche totali: 5062 da modelli ministeriali
- sopravvenienze monocratiche II Sezione: 1821 (35,9%)
- sopravvenienze monocratiche II Sezione periodo antecedente: 2719
- variazione delle sopravvenienze II Sezione: -33% circa.
- Sopravvenuti collegiali con detenuti: 8 a 108 (8 su 116)
- Sopravvenuti monocratici con detenuti: 14 a 1807 (14 su 1821).
- Udienze: 115
- Durata media dei processi: 242 giorni

I dati del periodo 1/7/18 – 30/6/19, riportati nel programma di gestione della **Terza Sezione Penale** evidenziano:

- sopravvenienze monocratiche totali: 5125
- sopravvenienze monocratiche III Sezione: 1173 (23% circa).

L'esame e l'elaborazione dei dati forniti dalla cancelleria centrale penale, con specifico riferimento all'anno 2018 / 2019, hanno in particolare evidenziato che:

- le sopravvenienze della prima sezione (rito monocratico u.p.) risultano 248

nel periodo 1/7/18 - 30/6/19, superiori, quindi, del 25% circa alle sopravvenienze della seconda sezione, pari a 200;

- gli imputati detenuti, nella stessa cornice di riferimento, sono 67, contro gli 11 sopravvenuti alla seconda sezione; ne consegue un divario del 600%;
- la prima sezione penale ha definito 131 procedimenti contro i 103 della seconda sezione nello stesso periodo;
- la durata media dei procedimenti collegiali, in Prima sezione, è di 380 giorni, contro i 242 della Seconda sezione.

Alla luce dei dati sopra riportati, i Presidenti della Prima e della Terza Sezione penale hanno avanzato rilievi relativi – rispettivamente – alla necessità di una trattazione unitaria dei reati di violenza di genere ed all'eccesso di sopravvenienze di reati non specialistici.

3. I più recenti interventi normativi

Com'è noto, la legge 19.7.2019, n. 69, (cd. Codice Rosso) ha introdotto nuove figure di reato:

- l'art. 558 *bis* c.p. (*costrizione o induzione al matrimonio*);
- l'art. 612 *ter* c.p. (*diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti cd. revenge porn*) punibile a querela di parte, nel termine di sei mesi, con la previsione della possibilità di rimettere la querela solo processualmente;
- l'art. 583 *quinquies* c.p. (*deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*);
- l'art. 387 *bis* c.p. (*violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*).

Ulteriori modifiche sono state introdotte circa:

- l'aggravamento delle pene per i reati di violenza sessuale, di maltrattamenti e di atti persecutori;
- la procedibilità d'ufficio per gli atti sessuali con minorenni (art. 609 *quater* c.p.);
- la rimodulazione di alcune aggravanti comuni per rafforzare la tutela delle vittime di reati di violenza domestica e di genere;
- la possibilità di richiedere misure di prevenzione per coloro che sono indiziati del reato di maltrattamenti (art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011). Così

come per gli indiziati del reato p. e p. dall'art. 612 *bis* c.p., potrà essere applicata la sorveglianza speciale, cui potrà essere aggiunto il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o Regioni, il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente dalle persone a cui occorre prestare protezione o da minori. Potranno essere richieste misure patrimoniali;

- l'utilizzo del braccialetto elettronico in caso di applicazione del provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
- la comunicazione dei provvedimenti di cui agli artt. 282 *bis* e 282 *ter* c.p.p. all'Autorità di pubblica sicurezza, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, alla persona offesa, al suo difensore, ai Servizi socio-assistenziali del territorio;
- la comunicazione alla persona offesa e al suo difensore, da parte del pubblico ministero che cura l'esecuzione, della scarcerazione del condannato, per reati di violenza domestica e di genere, disposta dal magistrato di sorveglianza, introdotto dal comma 1 *bis* dell'art. 659 c.p.p.;
- l'inserimento del reato di cui all'art. 583 *quinquies* c.p. nell'elenco dei reati di cui all'art. 4 *bis* L. 354 del 1975, ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 659 comma 9 c.p.;
- la subordinazione, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena, alla "*partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero*" dei soggetti condannati per reati di violenza domestica e di genere;
- la trasmissione da parte del P.M. al Giudice civile, che si occupa dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, di copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali, o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza.

Quanto agli effetti delle nuove disposizioni sui procedimenti pendenti e sui fatti commessi prima dell'entrata in vigore, la legge 19.7.2019, n. 69, non prevede un'espressa disciplina. Si dovrà dunque fare ricorso ai principi generali in tema di successione di leggi.

Più in generale, è agevole osservare che la *ratio* della nuova normativa è chiaramente individuabile nella necessità - esplicitata nel titolo - di assicurare maggiore tutela alle vittime di violenza di genere, sessuale e domestica,

accelerando la trattazione dei procedimenti per evitare un aggravamento delle conseguenze dannose e pericolose del reato, demandando al pubblico ministero un'immediata valutazione dei fatti e l'adozione di provvedimenti di protezione e di non avvicinamento, così da evitare ritardi e sottovalutazioni (come quelli oggetto di condanna della Corte Edu nella sentenza Talpis c. Italia del 2 marzo 2017); il tutto, in conformità con le indicazioni della Direttiva 2012/29/EU, che stabilisce l'obiettivo specifico di garantire l'immediata instaurazione del procedimento penale al fine di pervenire nel più breve tempo all'adozione di provvedimenti a tutela della vittima.

Proprio a tal fine, la legge 19.7.2019, n. 69, individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere, intervenendo - per un verso - sul codice di procedura penale, al fine di accelerare l'instaurazione del procedimento e l'adozione di provvedimenti di protezione delle vittime, e - per altro verso - sul codice penale, per inasprire le pene, rimodulare aggravanti e introdurre nuovi reati.

Discende da quanto precede l'oggettiva esigenza di una trattazione unitaria di tutti i processi afferenti ai reati comunque riconducibili alla tutela delle vittime di violenza di genere, sessuale e domestica, trattazione ad oggi frazionata sulle tre sezioni dibattimentali.

4. Le proposte

Ciò doverosamente premesso, il Presidente e i giudici della Prima Sezione penale richiedono un adeguamento/aggiornamento del progetto tabellare 2017/2019 proprio a seguito dell'entrata in vigore della Legge 19.7.2019 n. 69 (cd. Codice Rosso), segnalando che alla stessa Sezione è devoluta solo la cognizione di figure di reato *stricto sensu* specialistiche, con esclusione, quindi:

- delle ipotesi di violazione del divieto di avvicinamento o del provvedimento di allontanamento, equiparabile all'evasione, reato generico, che non rientra – come tale – nella competenza della Prima sezione penale;
- delle lesioni personali aggravate dalla deformazione o dallo sfregio permanente del viso, figura di reato che ugualmente non rientra, come tale, nella competenza della Prima sezione;
- del cd. “*revenge porn*”, astrattamente ricollegabile ad ipotesi di violenza privata o estorsione consumate in danno di soggetti diversi dalle vittime vulnerabili;
- dell'ipotesi di delitto di cui all'art. 558-*bis* c.p., che - per collocazione sistematica - resta estraneo (nell'assetto organizzativo attuale) alla

competenza della Prima sezione sui reati contro la famiglia, limitata alle fattispecie incriminatrici che vanno dall'art. 570 all'art. 574 c.p.;

- delle ipotesi di omicidio volontario come delitto di violenza di genere (cd. "femminicidio"), che, tendenzialmente, si sottraggono alla definizione con rito abbreviato, ove punibili con l'ergastolo (l. 33/19).

L'esigenza di trattazione unitaria è stata rappresentata anche con riferimento alle linee guida del CSM, che raccomandano la specializzazione dei giudici destinatari dei procedimenti per reati in danno di soggetti deboli.¹

Allo stato, nella prospettiva dei proponenti, la direttiva deve tuttavia confrontarsi con l'insufficienza della pianta organica e con la "volatilità" della composizione della sezione, che consta in teoria del Presidente, di sette giudici togati e tre G.O.P., ma che in concreto sconta congenite carenze di organico e scoperture.

Osserva il Presidente della Prima Sezione Penale che alle lamentate criticità si aggiunge uno squilibrio tra i flussi della Prima e Seconda Sezione Penale, e ciò rispetto alle sopravvenienze, alle definizioni e ai processi veicolati da misura cautelare.

La rimodulazione delle competenze tabellari - osserva, ancora, il Presidente della Prima Sezione Penale - anche nell'ottica di conseguire una più razionale distribuzione delle materie, sarebbe in linea con la revisione operata al riguardo dei reati tributari, attribuiti - come gli altri illeciti in materia di diritto penale dell'economia - alla competenza della Seconda Sezione (pur lasciando alla Prima Sezione una superstita competenza collegiale sugli stessi reati, se collegati ad ipotesi ex art. 416 c.p.).

Evidenza, infine, che il carico di lavoro, connesso alla trattazione dei reati in danno di soggetti deboli, deve apprezzarsi anche con riferimento all'elevato "peso specifico" delle istruttorie, dello scarso ricorso all'assunzione anticipata della prova innanzi al G.I.P. e della tendenziale non ammissione, all'udienza preliminare, del rito abbreviato condizionato all'esame della persona offesa. Deve altresì valorizzarsi, nella stessa prospettiva, l'elevato tasso di assoluzioni nei processi celebrati al dibattimento in tema di reati sessuali (circa il 50%), indice di un'insufficiente funzione di filtro e conseguentemente di maggiori flussi per il dibattimento (cfr. nota 2 dicembre 2019 Presidente della Prima Sezione penale, dott. Roberto Spanò).

¹ Trattasi delle indicazioni contenute nella "Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica" di cui alla delibera di Consiglio Superiore della magistratura 9.05.2018.

Codeste considerazioni sono state integralmente riprese dal pres. Spanò nel Programma di Gestione della Prima Sezione penale per il 2020, documento al quale necessariamente si rimanda (v. doc. all.).

Limitatamente ai reati tributari, è appena il caso di precisare che per quelli di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000 si procede con citazione diretta del PM, e che rientrano dunque nella competenza “generalista” della Terza Sezione penale e del riesame. Pertanto, nella attualità, *alla II Sezione penale sono attribuiti tutti i processi da celebrare in composizione monocratica aventi ad oggetto i reati previsti dagli artt. 2, 3, 8, 10 d.lgs. 74/2000 di cui sia stato disposto il giudizio con decreto del GUP ai sensi dell’art. 429 c.p.p. (o di giudizio immediato, ai sensi dell’art. 453 c.p.p.), nonché quelli ordinari con numero finale di iscrizione Gip pari a 4, 5, 6.* Il tutto secondo il nuovo criterio di distribuzione fra le tre sezioni del dibattimento di cui al decreto di variazione tabellare n. 5/2019 in data 6 febbraio 2019.


Nello stesso senso, ancorché da una prospettiva parzialmente diversa, si colloca la relazione del pres. Giovanni Pagliuca al Programma di Gestione della Terza Sezione penale e del Riesame per il 2020, ove si afferma che:

“...Il sensibile incremento del numero di procedimenti di tipo monocratico rende palese l’insufficienza e l’inadeguatezza dell’organico di sezione la cui attività prevalente – e sicuramente più delicata – è quella legata alle impugnazioni delle misure cautelari e di prevenzione; tale situazione condurrà, a breve, alla formazione di pendenze in termini numerici elevatissimi, anche in considerazione dell’ulteriore carico di circa 200 procedimenti annui per i quali il gup ha disposto il rinvio a giudizio a partire dal gennaio 2020.

Si auspica, pertanto ed in tempi brevi, una revisione dei carichi di lavoro fra le sezioni dibattimentali, con redistribuzione dei procedimenti di materia generalista. Così altrimenti procedendo, si stima che nell’arco di un paio di mesi saranno fissate udienze dibattimentali da parte dei giudici della sezione a tutto il 2023 con le inevitabili conseguenze sia in rapporto alle aspettative di ‘adequata’ risposta per l’utenza, sia con riguardo alla prescrizione dei reati.””
(così doc. cit., pag. 4).

Va doverosamente richiamata - in maniera necessariamente sintetica - anche la relazione della pres. Cristina Ardenghi al Programma di Gestione della Seconda Sezione penale per il 2020, a cominciare dalle competenze tabellari della sezione così indicate:

“...Con l’approvazione e l’entrata in vigore delle nuove tabelle di organizzazione per il triennio 2017-2019 (15.6.2018), parzialmente modificate con decreto di variazione tabellare del Presidente del Tribunale n. 5/19 del 6/2/2019 nell’ambito di un più generale programma di riordino della



distribuzione delle materie tra le tre sezioni dibattimentali, le attuali competenze specialistiche dibattimentali della Seconda Sezione sono rimaste pressoché immutate per il settore collegiale (reati societari e fallimentari, usura, violazioni al D. Lgs n. 58/1998 come modificato dalla legge n. 62 del 2005); a queste si affiancano competenze "ordinarie" con riferimento ai procedimenti collegiali con numero di iscrizione Gip pari.

Per il monocratico competono in via esclusiva alla sezione i processi (provenienti sia da udienza preliminare e/o da giudizio immediato, sia da citazione diretta e opposizione a decreto penale di condanna) nelle medesime materie specialistiche di cui sopra, gli infortuni sul lavoro, i reati ex art. 589 e 590 c.p. in tema di colpe professionali, quelli fiscali di cui sia stato disposto il giudizio con decreto del Gup (artt. 2, 3, 8, 10 d.lgs n. 74/2000), nonché quelli ordinari con numero finale di iscrizione Gip pari a 4, 5, 6, il tutto secondo il nuovo criterio di distribuzione fra le tre sezioni del dibattimento di cui al citato decreto di variazione tabellare n. 5/19.

Occorre peraltro ricordare che, sempre sulla base delle nuove tabelle, a partire dal 15/6/2018 vi è stato il passaggio alla Terza Sezione Penale del contenzioso monocratico da citazione diretta e da opposizione a decreto penale avente ad oggetto il c.d. penale generico, già spettante alle Sezioni Prima e Seconda.

Rimangono poi gli ulteriori affari ordinari: giudizi per direttissima, incidenti di esecuzione, gratuito patrocinio, reclami avverso le ordinanze di archiviazione nei casi di nullità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 410 bis c.p.p., attribuiti alla Prima e alla Seconda Sezione in base al numero, dispari o pari, che reca il procedimento iscritto nel registro dell'ufficio GIP, ovvero nel registro Mod. 21 bis per il giudice di pace.

Immutata anche la competenza dei giudici onorari (nel passaggio dalle vecchie alla nuove tabelle tuttavia ridotti in organico da 4 a 3 unità).”” (così relaz. Pres. Ardenghi).

5. La Commissione Flussi

Dagli evocati contributi dei presidenti delle tre sezioni dibattimentali – si noti, essenzialmente predisposti in funzione del Programma di Gestione per il 2020 – è agevole cogliere la comune difficoltà di raccordare e armonizzare carichi esigibili, obiettivi di rendimento quali-quantitativo e obiettivi di smaltimento, nella perdurante carenza di risorse umane sia amministrative che di magistratura.

Naturalmente, delle criticità evidenziate debbono farsi carico - nel medio e lungo periodo - gli strumenti di pianificazione ordinari (Programma di Gestione) e straordinari (Tabelle pluriennali), con una particolare attenzione al mantenimento di un accettabile benessere organizzativo.

Ciò posto, non sfugge che l'urgenza dell'intervento tabellare discende sia dalle nuove figure di reato introdotte dalla Legge 19.7.2019, n. 69, (cd. Codice Rosso) anche in termini di necessaria priorità legale, sia in ragione dei nuovi

tempi (differiti) fissati dal CSM per la predisposizione delle nuove Tabelle 2020-2022.

Detto intervento, coerentemente, si traduce in una parziale redistribuzione tabellare di materie e di reati tra cui si segnalano - anche e soprattutto - i reati tributari (oramai ascrivibili all'area specialistica, piuttosto che a quella generalista come per il passato), attualmente di competenza collegiale della Prima e della Seconda sezione penale ove sia stato contestato il reato di cui all'art. 416 CP; della Seconda e della Terza Sezione, in tutti gli altri casi (e quindi monocratica).

Poste tali premesse, con nota 27.12.2019 questa Presidenza ha richiesto alla Commissione Flussi - con interpello a norma dell'art. 32 co. 2 della Circolare 25.01.2017 sulle tabelle per il triennio 2017-2019 - di compiere una *«analisi ragionata dei dati generali del settore penale dibattimentale di questo Tribunale, analisi funzionale agli specifici aspetti organizzativo-tabellari»*, coesistente all'eventuale spostamento di alcune materie in via anticipata rispetto a quelle del triennio 2020-2022 oggetto del nuovo Progetto Tabellare.

All'esito della seduta tenutasi il 16.01. 2020, la Commissione Flussi - sulla base dei documenti e dei dati trasmessi - ha ritenuto *“coerente e compatibile con le considerazioni svolte dai presidenti della Prima e della Terza Sezione e con la variazione tabellare urgente”*.

Quanto alla Terza Sezione, premesso *“che le sopravvenienze monocratiche ... (omissis) ... possono sembrare relativamente poche”* e che *“i processi di penale generico già in carico alle altre due sezioni non sono stati oggetto di riassegnazione”*, è stato comunque evidenziato che la trattazione di procedimenti di riesame e di misure di prevenzione su scala distrettuale incide - in misura non secondaria - sui flussi, anche in termini di urgenza, al di là del mero dato delle sopravvenienze monocratiche.

Quanto alla valutazione comparativa tra le Sezioni Prima e Seconda, la Commissione Flussi ha rilevato:

- una maggiore sopravvenienza monocratica (pur non marcata) per la Prima Sezione Penale rispetto alla Seconda Sezione Penale;
- un maggior carico di processi con imputati sottoposti a misure per la Prima Sezione, rispetto alla Seconda (in misura più marcata rispetto al divario delle sopravvenienze monocratiche complessive);
- un maggiore impegno di udienza (nella misura del 26% circa) per la Prima Sezione penale rispetto alla Seconda.

“In un simile contesto - si legge nella relazione della Commissione Flussi - l'attribuzione di un maggiore carico specialistico alla già gravata Prima sezione penale - in relazione ai nuovi reati di cui alla L. 69/19 - può stimarsi

in termini di coerenza e compatibilità con la devoluzione alla seconda sezione penale, per contrappasso, dei reati tributari connessi ad ipotesi di reato associativo”(così verbale 16 gennaio 2020 Commissione Flussi).

5. L’impiego della Magistratura onoraria

Altro delicato aspetto riguarda l’impiego della Magistratura onoraria, sia nella attività giurisdizionale monocratica che in quella collegiale, nel doveroso rispetto della normazione primaria e secondaria sin qui formatasi, di cui si richiamano i passaggi più significativi.

Con l’art. 50 del d.l. 24 giugno 2013, n. 90, si è provveduto ad istituire presso gli uffici dei Tribunale ordinari e delle Corti di appello² delle strutture organizzative denominate Ufficio per il processo (UPP).

L’ufficio per il processo è previsto dalla legge come una struttura organizzativa finalizzata a *“garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”* (art. 16-*octies* del decreto legge n. 179/2012, così come modificato dal decreto legge n. 90/2014).

Si tratta di una struttura tecnica in grado di affiancare il giudice nei suoi compiti e nelle sue attività, istituendo uno *staff* al servizio del magistrato e/o dell’ufficio. Tale struttura può essere assegnata a supporto di uno o più magistrati professionali (ad es. per il supporto all’istruttoria orale, per l’abbattimento dell’arretrato ultraquinquennale), ma anche a servizio di un settore (ad es. per il settore penale dibattimentale) o di tutto l’ufficio (ad es. per la massimazione delle sentenze).

L’Ufficio per il processo (UPP) è un progetto di miglioramento del servizio giustizia nel suo insieme che, partendo da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione negli uffici giudiziari.

Compongono l’Ufficio per il processo i giudici professionali, i giudici onorari, i tirocinanti ex art. 73 del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013), i tirocinanti ex art. 37, comma 4, del decreto legge n.

² È il Presidente della Corte di Appello o del Tribunale ad articolare le strutture organizzative dell’Ufficio, le cui attività hanno ad oggetto, principalmente:

- ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali;
- stesura di relazioni e massimazione di sentenze;
- collaborazione diretta con il magistrato per compiti strettamente ancillari all’attività di udienza e di preparazione della stessa;
- rilevazione dei flussi dei statistici;
- controllo della corretta gestione dei registri informatizzati;
- ogni altro compito di supporto al processo civile telematico e all’informatizzazione del processo penale.

98/2011 (convertito con modifiche dalla legge n. 111/2011) e il personale amministrativo.

In particolare, i giudici onorari svolgono i compiti identificati dall'art. 10, comma 10, del d.lgs. n. 116/2017³, tra i quali deve ritenersi qualificante la redazione di minute di provvedimenti.

Nel periodo transitorio, operante fino al 15 agosto 2021, i soli giudici onorari nominati prima del 15 agosto 2017, anche se collocati nell'Ufficio per il Processo, possono essere altresì assegnatari di singoli procedimenti ed anche di un intero ruolo, con l'eccezione delle materie di cui all'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 116/2017. In particolare, il comma 6 dell'art. 11 cit. prevede che: *“Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace: (...) b) per il settore penale: i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale; le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare; i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace; i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio”*.

Inoltre, sempre nel periodo transitorio, possono comporre i collegi, salvo che nelle materie indicate dall'art. 12 del medesimo d.lgs. 116/2017, e sempre che non ricorrano le eccezioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 30.

Il tutto, nella cornice normativa contrassegnata dalle ulteriori disposizioni di cui all'art. 47-*quater* Ord. Giud., al d.lgs. n. 116/2017 ed alla *Prima risoluzione sulla nuova disciplina relativa alla magistratura onoraria*, approvata dal *Plenum* del Consiglio Superiore della Magistratura il 28 febbraio 2018;

Come è agevole rilevare, l'impiego della Magistratura onoraria patisce non pochi limiti di cui occorrerà tener conto nel medio e nel lungo periodo.⁴

6. Conclusioni

Con le illustrate quanto doverose precisazioni, la rimodulazione tabellare è dunque possibile nei termini che seguono:

³ Il comma 10 dell'art. 10 cit. stabilisce: “Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio”.

⁴ Almeno sino a quando il Parlamento non avrà esaminato e, auspicabilmente, approvato i disegni di legge da tempo pendenti, tutti convergenti nella direzione di un maggiore impiego della Magistratura onoraria, anche per i nuovi GOP (cfr. Atto Senato n. 1438 XVIII Legislatura).

- assegnazione esclusiva alla Prima Sezione penale (ed alla corrispondente Prima Corte di Assise) dei processi per reati comunque riconducibili alla tutela delle vittime di violenza di genere, sessuale e domestica, di competenza sia collegiale che monocratica (con sottrazione corrispondente dei reati cd. generalisti alla competenza della Seconda e della Terza Sezione penale, alla luce delle nuove figure di reato introdotte dalla Legge 19.7.2019, n. 69, cd. Codice Rosso);
- assegnazione esclusiva alla Seconda Sezione penale di tutti i processi per reati tributari (in chiave necessariamente specialistica, tenuto conto delle altre competenze della detta sezione nel diritto penale dell'economia), sia con riguardo a quelli provenienti da citazione diretta di cui agli artt. 4, 5, 10 bis (omesso versamento di ritenute), 10 ter (omesso versamento IVA), 10 quater (indebita compensazione), 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) di cui al d.lgs. 74/2000, sia con riguardo a quelli previsti dagli artt. 2, 3, 8, 10, D.L.vo 74/2000, provenienti da udienza preliminare o da giudizio immediato, ivi compresi i giudizi collegiali relativi a reati associativi finalizzati alla commissione di delitti tributari.

Osservato - in conclusione - che trattasi di riorganizzazione condivisibile, siccome preordinata ad una più razionale distribuzione delle materie, al riequilibrio dei carichi di lavoro e ad una migliore efficacia dell'attività giurisdizionale nel suo complesso, normativamente riconducibile alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 40 e 175 della Circolare 25 gennaio 2017 sulle Tabelle per il triennio 2017-2019;

Considerato, altresì, che sussistono i presupposti per la dichiarazione di urgenza del presente decreto, che diventerà esecutivo dal momento in cui il Consiglio Giudiziario esprimerà unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare⁵;

⁵ *Dalla Circolare 25.01.2017 sulle Tabelle per il triennio 2017-2019:*

(Articolo 40 - Provvedimenti urgenti di modifica della tabella riguardo all'assegnazione degli affari)

1. I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali e in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo all'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano.
2. Tali provvedimenti, adottati in via di urgenza, sono esecutivi dal momento in cui il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo esprime unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

Vista ed applicata la Circolare in data 25 gennaio 2017 sulle Tabelle per il triennio 2017-2019;

Visto il nuovo Progetto tabellare del Tribunale ordinario di Brescia per il triennio 2017-2019, approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta di *Plenum* dell'11 aprile 2018, delibera recepita dal Ministro della Giustizia con D.M. in data 15 giugno 2018;

Visto il parere in data 16 gennaio 2020 della Commissione per l'analisi dei Flussi e delle Pendenze del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Brescia;

Sentiti i presidenti delle sezioni penali dibattimentali;

Sentito, altresì, il parere dell'Ufficio Studi e Convenzioni di questo Tribunale;

Vista e richiamata la normazione primaria e secondaria sull'impiego della Magistratura onoraria;

Tanto premesso,

DECRETA

A. La assegnazione esclusiva alla Prima Sezione Penale - ed alla corrispondente Prima Corte di Assise - dei processi per reati comunque riconducibili alla tutela delle vittime di violenza di genere, sessuale e domestica, di competenza sia collegiale che monocratica, con sottrazione corrispondente dei reati cd. generalisti alla competenza della Seconda e della Terza Sezione Penale, anche alla luce delle nuove figure di reato introdotte dalla Legge 19.7.2019, n. 69, (cd. Codice Rosso) di cui:

- all'art. 558 *bis* c.p. (*costrizione o induzione al matrimonio*);
- all'art. 612 *ter* c.p. (*diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti cd. revenge porn*) punibile a querela di parte, nel termine di sei mesi, con la previsione della possibilità di rimettere la querela solo processualmente;

(Articolo 175 – Procedura)

1. Per l'adozione di provvedimenti diretti a riequilibrare i carichi di lavoro va adottata la procedura prevista per le altre variazioni tabellari di cui all'articolo 40.

(Articolo 176 – Relazione)

1. Trascorsi dodici mesi dal provvedimento di riequilibrio dei carichi di lavoro, il dirigente stila apposita sintetica relazione nella quale dà atto degli effetti del provvedimento di riassegnazione, nonché del contributo dei magistrati all'uopo interessati.

- all'art. 583 *quinquies* c.p. (*deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*);
- all'art. 387 *bis* c.p. (*violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*);
- agli artt. 282 *bis* e 282 *ter* c.p.p. (*violazione del divieto di avvicinamento o del provvedimento di allontanamento*);
- alle ipotesi di omicidio volontario come delitto di violenza di genere (cd. "femminicidio").

B. La assegnazione esclusiva alla Seconda Sezione Penale di tutti i processi per reati tributari (in chiave necessariamente specialistica, tenuto conto delle altre competenze di detta sezione nel diritto penale dell'economia), sia con riguardo a quelli provenienti da citazione diretta, sia con riguardo a quelli provenienti da udienza preliminare o da giudizio immediato, ivi compresi i giudizi collegiali relativi a reati associativi finalizzati alla commissione di delitti tributari.

RISERVA

ad un separato provvedimento organizzativo l'implementazione dell'Ufficio per il processo (UPP) a supporto delle Sezioni Penali, nei termini anticipati nel preambolo.

DECRETA

altresì, quanto segue:

- I. Il presente modulo organizzativo è adottato in via sperimentale e resterà in vigore sino alla piena efficacia delle nuove tabelle di prossima implementazione (triennio 2020-2022).
- II. I Presidenti delle sezioni penali I, II e III adotteranno i provvedimenti organizzativi di propria competenza coessenziali all'implementazione ed al puntuale monitoraggio delle introdotte modifiche, non comportanti riassegnazione di processi, anche in vista del nuovo progetto tabellare.
- III. Il ricorso alla Magistratura onoraria - e quindi ai Giudici Onorari di Pace (GOP) - avverrà nel rispetto della normazione primaria e secondaria sull'impiego della magistratura onoraria, secondo le previsioni di cui agli artt. 30 e 11 comma 6 lettera b) del d.lgs. n. 116/2017.

DICHIARA

la urgenza del presente decreto, che diventerà esecutivo dal momento in cui il Consiglio Giudiziario esprimerà unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

DISPONE

la comunicazione immediata del presente provvedimento:

- ai Presidenti ed ai giudici coordinatori di Sezione;
- ai giudici, togati e onorari, in servizio in questo Tribunale;
- al Dirigente amministrativo, sede, per le disposizioni di servizio di propria competenza a supporto della giurisdizione;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- al Presidente della Corte di Appello – Presidente del Consiglio Giudiziario, sede, per il prescritto parere.

Brescia, 27 gennaio 2020

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masia

